



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5777 del 2019, proposto da

Zoomarine Italia S.p.A., con sede in Pomezia - Frazione Torvaianica, in persona dell'Amministratore delegato *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zoppini, Tommaso Edoardo Frosini, Marco Mastracci e Giorgio Vercillo, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna n. 15, per mandato in calce all'appello;

contro

LAV - Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Vittoria Ferroni e Monica Squintu, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, per mandato in calce all'atto di costituzione nel giudizio d'appello;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica;

Acquario di Genova - Costa Edutainment S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi - ANESV, in persona del Presidente *pro-tempore*, interventore ad adiuvandum nel giudizio di appello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Marco Martinelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, per mandato in calce all'atto d'intervento ad adiuvandum;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^a bis, n. 5892 del 10 maggio 2019, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 3328/2018, è stato annullato il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 dicembre 2017, recante "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici", nella parte relativa alla previsione della possibilità di consentire "l'ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di giardino zoologico che detengono delfini..." previa comunicazione "al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, nonché all'Arma dei Carabinieri" e "decorso del termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione"

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lav Lega Antivivisezione Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Tommaso Edoardo Frosini, Maria Vittoria Ferroni, Monica Squintu, Antonio Lirosi e Marco Martinelli;

Considerato che l'appello, salvo più puntuale approfondimento nel merito, non è connotato d'immediata evidenza di *fumus boni juris*, in funzione della complessiva trama argomentativa della sentenza gravata, e che, nel bilanciamento d'interessi, in relazione al principio di precauzione, deve attribuirsi prevalenza al benessere, salute e sicurezza degli animali e degli stessi destinatari dell'attività in vasca a contatto con gli esemplari di *tursops truncatus*, rispetto ai pregiudizi di natura economica allegati dall'appellante;

Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l'istanza cautelare presentata nell'appello n.r. 5777/2019.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE

Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO